

ATTUALE VERSIONE REGOLAMENTO VIGENTE

Art. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo (quota fissa di tariffa, consumo e altre spettanze) va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.
2. La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti o a stima e perciò può essere emessa con riferimento ad una frazione dell'anno per la generalità degli utenti. 14 Comune di Lona - Lases Regolamento acquedotto potabile
3. Se il pagamento avviene oltre i termini di cui sopra, il Comune addebita, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore del momento.
4. In caso di morosità protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, il Comune procede alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.
5. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

NUOVA VERSIONE

Art. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il Comune provvederà alla fatturazione del corrispettivo dovuto e delle altre spettanze, in base ai consumi determinati sulla scorta del precedente articolo. La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti, o calcolati o comunicati al Comune in caso di autolettura.
2. L'Utente deve effettuare il pagamento nelle modalità ed entro i termini indicati nella fattura stessa. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente apposito avviso, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio.
3. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite sollecito inviato con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, ha diritto di addebitare all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto:
 - gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore, incrementato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza della fattura;
 - le spese postali/di notifica sostenute dal Comune.
4. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 60 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R, o notifica, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo del credito.
5. L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. Per poter riottenere la normale portata di servizio, l'Utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.